

STATUTO

TITOLO I - NATURA, SEDE E SCOPO

Art. 1 - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

- È costituita, con sede legale in Torino piazza Conti di Rebaudengo 22, l'Associazione denominata "SSF Rebaudengo", altrimenti detta "Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo" o in forma abbreviata IUSTO, per lo svolgimento e la diffusione di attività di formazione universitaria e post-universitaria, studio e ricerca, formazione professionale, educazione e orientamento.

Viene costituita come associazione di diritto privato ai sensi del libro primo del Codice Civile. Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia ed avrà piena autonomia giuridica e organizzativa.

Con deliberazione dell'Assemblea potrà essere variata la sede principale e potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, all'interno del territorio della Regione Piemonte.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione "SSF Rebaudengo" è un'associazione senza scopo di lucro, nata come emanazione di A.G.S. Associazione Giovanile Salesiana.

Essa si ispira ai valori cristiani, alla spiritualità di san Giovanni Bosco e alla pluriennale tradizione educativa salesiana e ne intende essere espressione nell'ambito della formazione accademica e specialistica, progettando e realizzando:

- * curricula universitari per il conseguimento dei diversi gradi accademici;
- * corsi di formazione superiore e di specializzazione post-universitaria in ambito pedagogico, psicologico, formativo e, più in generale nelle scienze umane o in qualsivoglia disciplina scientifica;
- * corsi di formazione professionale e attività di orientamento;
- * azioni di formazione permanente e aggiornamento professionale per docenti, professionisti, operatori ed esperti;
- * attività di studio, ricerca scientifica e documentazione;
- * eventi educativi e formativi specifici, in funzione delle esigenze del territorio e della società.

L'Associazione si conforma alla Carta dei diritti e dei doveri degli utenti delle attività di formazione e orientamento, di cui all'articolo 23 della Legge Regionale della Regione Piemonte del 13 aprile 1995 numero 63 e successive modificazioni o integrazioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, temporanee o permanenti, aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad altre organizzazioni con scopi sociali ed umanitari.

Art. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

- L'Associazione ha come finalità statutarie:

- * la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di laurea, master universitari e corsi di perfezionamento universitario, in collegamento con l'Università Pontificia Salesiana avente sede in Roma;
- * la formazione iniziale e permanente, la qualificazione e l'aggiornamento professionale a tutti i livelli;
- * la promozione e la formazione di quanti, interessati allo studio delle scienze umane con particolare riferimento alle scienze psicopedagogiche,

desiderano completare e perfezionare i propri studi per rispondere meglio alle mutate esigenze del mondo del lavoro;

- * l'effettuazione di studi e ricerche, la realizzazione di convegni e seminari;
- * la diffusione di materiali, documenti e studi, anche mediante apposite attività editoriali e di diffusione multimediale;
- * la creazione e la messa a disposizione di una biblioteca con annesso centro di documentazione;
- * l'avvio e la conduzione di una scuola di specializzazione in psicoterapia;
- * l'orientamento scolastico e professionale lungo tutto l'arco della vita;
- * l'attività di formazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

- L'Associazione, per il perseguimento degli scopi suddetti, intende reperire risorse anche attraverso la partecipazione a ogni genere di bando, gara o concorso, promossi da enti pubblici o privati.

L'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità, direttamente o attraverso l'opera di altri, potrà esercitare tutte le attività connesse (eventualmente anche di natura commerciale) che, in via complementare e suppletiva, potranno portare al raggiungimento del fine statutario. Quanto sopra potrà anche essere effettuato attraverso l'accettazione di lasciti, eredità, beni mobili ed immobili, libere elargizioni da parte dei soci ed anche di privati, Enti Morali, Enti Pubblici, Ditte, Istituti italiani ed esteri, destinando il ricavato dalla vendita di tali beni agli scopi associativi sopra descritti.

Infine, l'Associazione potrà stipulare accordi, contratti e convenzioni con gli Stati e le Organizzazioni che li raggruppano e li rappresentano, l'Unione Europea, la Pubblica Amministrazione italiana centrale e periferica, con Enti, Associazioni, Fondazioni, Università, Organizzazioni non governative e con soggetti privati sia italiani sia stranieri.

TITOLO II - SOCI

Art. 4 - CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEI SOCI

- Possono essere ammessi a fare parte dell'Associazione, in qualità di Soci Ordinari, con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, Enti Ecclesiastici, Congregazioni religiose, Associazioni, Fondazioni, Cooperative, ONG, Enti pubblici e privati, Società di persone e di capitali, nonché persone fisiche in grado di dare un contributo fattivo alle attività dell'Associazione, che si impegnino al versamento della quota associativa e che accettino il presente Statuto.

- I soci dell'Associazione si distinguono in tre categorie:

- a) i Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti all'Atto costitutivo;
- b) i Soci Ordinari: coloro che, avendone fatto successivamente richiesta, sono stati ammessi dal Consiglio di Amministrazione;
- c) i Soci Benemeriti: coloro che, a qualsiasi titolo, sostengono attivamente l'Associazione; vengono individuati e accettati in base a criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, partecipano alle Assemblee, ma in esse non hanno diritto di voto né attivo né passivo.

Art. 5 - AMMISSIONE DEI SOCI

- L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e, per gli enti, su richiesta scritta da parte dei loro legali rappresentanti.

- L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver verificato l'assenza di condizioni di incompatibilità e tenendo conto dell'esperienza, della competenza e dell'interesse dei candidati a perseguire lo scopo sociale.

Successivamente all'assolvimento di tali formalità, i nuovi soci vengono iscritti nel libro soci. Le iscrizioni al libro soci decorrono dalla data di delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - DOVERI DEI SOCI

- L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

- Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota di ingresso nell'Associazione e delle quote annuali i cui importi e modalità di corresponsione, anche in beni o servizi, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Le quote di ingresso sono destinate al fondo comune patrimoniale.

Con l'adesione all'Associazione, ogni socio non potrà presentarsi a titolo personale in quelle materie e contrattazioni con Enti terzi, per le quali materie e contrattazioni l'Associazione abbia deciso e comunicato ai soci di presentarsi a titolo collettivo.

Con l'adesione all'Associazione, ogni socio non potrà esercitare attività né potrà partecipare ad altre entità o associazioni che operino in concorrenza con l'Associazione.

Art. 7 - RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA DEI SOCI

- È ammessa la facoltà di recesso qualora i Soci non intendano rinnovare la propria adesione. Il Socio deve comunicare in forma scritta la propria volontà di recesso al Presidente dell'Associazione; il Socio recedente resta comunque obbligato al pagamento delle eventuali quote associative ordinarie per l'esercizio in corso. Il socio recedente non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualifica di socio può venir meno per uno o più dei seguenti motivi:

- * mancato pagamento delle quote associative per oltre un anno;
- * estinzione di "SSF Rebaudengo" o dell'organizzazione aderente;
- * decadenza, ovvero per la perdita, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- * delibera di esclusione da parte del Consiglio di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del recesso o della decadenza dei Soci o avendone deliberato l'esclusione, procede entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione e all'aggiornamento del libro dei soci.

In caso di estinzione del rapporto associativo da qualsiasi causa determinato, i soci ed i loro eredi o aventi causa non potranno pretendere il rimborso delle quote versate, né dei contributi ordinari o straordinari versati, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - ORGANI

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- * l'Assemblea Generale;
- * il Presidente;
- * il Consiglio di Amministrazione;
- * i Revisori dei Conti.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA GENERALE

- L'Assemblea Generale è l'Organo supremo di "SSF Rebaudengo" ed hanno diritto di intervenire tutti i Soci che risultano ammessi a far parte dell'Associazione.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

1. in sede ordinaria:

- a) eleggere, tra i Soci, il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) scegliere, anche eventualmente tra i non Soci, un Revisore dei Conti e un suo supplente;
- c) approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote di ammissione a Socio e le quote associative annuali, nonché eventuali penali per i ritardati versamenti;
- e) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;

2. in sede straordinaria:

- a) deliberare su proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario.

L'Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Socio più anziano di età.

La convocazione avviene con preavviso di almeno dieci giorni mediante invito scritto a mezzo posta, fax, telegramma o posta elettronica recante indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da trattare; in casi d'urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni purché la convocazione sia effettuata a mezzo fax, telegramma o posta elettronica.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria non meno di una volta l'anno e, comunque, ogni volta che sia necessario affinché essa possa svolgere correttamente e puntualmente i propri compiti, approvare i bilanci e rinnovare le cariche sociali. L'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno sociale deve essere effettuata entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio; tale termine potrà essere prorogato di ulteriori due mesi in caso di comprovata impossibilità a deliberare entro i termini e le modalità stabilite.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in via ordinaria o straordinaria, per decisione del Consiglio di Amministrazione oppure nei casi previsti dal Codice Civile.

L'Assemblea Generale, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere, prese in conformità della legge, del presente Statuto e dei Regolamenti, obbligano tutti gli Associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Partecipano all'Assemblea con diritto di voto i Soci Fondatori e i Soci Ordinari. Le istituzioni o persone giuridiche regolarmente iscritte nel Libro dei Soci, partecipano ed esprimono il voto tramite il proprio Legale Rappresentante o suo delegato.

Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto i Soci Benemeriti.

L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione:

a) per le modifiche dello Statuto, quando siano presenti o rappresentati per delega scritta almeno due terzi degli Associati aventi diritto al voto;

b) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio sociale, quando siano presenti o rappresentati per delega scritta almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria delibera validamente a maggioranza dei voti validi presenti.

Non sono considerati validi, e quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. Nessun Socio, persona fisica o giuridica, può ricevere ed esprimere per voto più di una delega.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Associazione può, in questo caso, nominare due scrutatori tra i presenti.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

- Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dirige l'Associazione e ne ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione determinandone l'ordine del giorno, dirige la discussione e le votazioni, cura che siano redatti i verbali relativi alle adunanze e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può conferire procure speciali o delegare alcuni suoi compiti ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale.

Il Presidente dura in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea che procederà al rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente può essere rieletto.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età. In caso di decesso, dimissioni o grave impedimento permanente, tale giudicato dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età fino alla prossima Assemblea dei Soci che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 11 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e dai Consiglieri, in numero minimo di tre e massimo di sette unità, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i Soci o, nel caso di Enti Soci, tra persone fisiche da essi designate.

Il Consiglio di Amministrazione è organo esecutivo dell'Assemblea Generale, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e delibera su tutte le questioni che non siano per legge o per Statuto di competenza dell'Assemblea o degli altri organi

dell'Associazione. In particolare e a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- * nominare, su proposta del Presidente, un Direttore Generale;
- * nominare, anche tra i non soci, un Segretario che partecipi senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni dell'Assemblea, redigendone i verbali; in assenza del medesimo, le sue funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Presidente;
- * predisporre, in vista dell'Assemblea, eventuali relazioni sull'attività e i bilanci preventivi e consuntivi;
- * deliberare sull'accoglimento delle domande di nuovi Soci;
- * procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- * approvare e modificare i Regolamenti di organizzazione interna all'Associazione;
- * deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti;
- * deliberare in merito a transazioni, arbitrati, composizioni, di qualsiasi genere;
- * deliberare in merito ad operazioni finanziarie, sia in attivo che in passivo, investimenti, fidi, mutui, operazioni di leasing;
- * acquistare, permutare, vendere beni ed immobili;
- * accettare donazioni, eredità, legati;
- * consentire trascrizioni ed iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni;
- * iscrivere e rinunciare ad ipoteche, anche legali;
- * dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- * nominare procuratori determinandone i poteri.

- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni sei mesi e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Esso è convocato a mezzo posta, fax, telegramma o posta elettronica dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni, con l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da trattare; in casi d'urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni purché la convocazione sia effettuata a mezzo fax, telegramma o posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Consigliere più anziano di età. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti validi. Non sono considerati validi, e quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. Non sono ammessi voti per delega o rappresentanza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio medesimo.

Su invito del Presidente, possono partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto, il Direttore Generale, nonché, per specifiche esigenze, tecnici, consulenti ed esperti.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e,

comunque, fino all'Assemblea che procederà al rinnovo delle cariche sociali. I Consiglieri possono essere rieletti.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro grave impedimento permanente di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I componenti cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea e, a seguito di ratifica della loro nomina da parte dell'Assemblea, fino alla scadenza del triennio.

Art. 12 - IL DIRETTORE GENERALE

- Il Direttore Generale dell'Associazione è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce natura e durata dell'incarico, ed eventualmente ne fissa compenso e tipo di rapporto collaborativo. Può essere scelto tra i Soci dell'Associazione o anche essere esterno ad essa. Il Direttore Generale è il responsabile operativo dell'attività dell'Associazione.

In particolare e a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Direttore Generale:

- * proporre la scelta e la pianificazione delle attività legate alle finalità statutarie dell'Associazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- * organizzare e gestire operativamente le attività legate alle finalità statutarie dell'Associazione approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- * provvedere all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- * mantenere contatti di carattere continuativo, con gli Uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione, riferendone al Consiglio di Amministrazione;
- * dirigere la Sede legale e gli uffici, assicurando il corretto svolgimento delle loro mansioni;
- * selezionare il personale, i collaboratori, i consulenti, da impiegare per la realizzazione delle attività statutarie, determinandone incarichi e compensi;
- * nominare coordinatori, responsabili e referenti di attività;
- * promuovere a tutti i livelli, in coerenza con la missione dell'Associazione, le azioni di formazione, di studio, di ricerca, di innovazione e di sperimentazione;
- * convocare e presiedere, anche tramite suoi delegati, commissioni, comitati, gruppi di studio e lavoro eventualmente costituiti per la trattazione di argomenti e temi di interesse comune e generale;
- * affiancare il Presidente per tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa;
- * esercitare eventuali deleghe specifiche a lui attribuite dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - IL REVISORE DEI CONTI

- Il Revisore dei Conti è scelto dall'Assemblea Generale, anche tra non Soci, in ragione della sua competenza. L'Assemblea nomina contestualmente anche un Revisore supplente che interverrà con tutti i poteri del Revisore dei Conti ogni qualvolta quest'ultimo fosse impedito o assente.

Il Revisore dei Conti ha il compito di esercitare, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione. Egli deve redigere un rapporto all'Assemblea

relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti e il suo supplente durano in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea che procederà al rinnovo delle cariche sociali. Il Revisore dei Conti e il suo supplente possono essere riconfermati.

Art. 14 - ONORARIETÀ DELLE CARICHE

- Ai componenti il Consiglio di Amministrazione verrà unicamente riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento del loro incarico.

TITOLO IV: PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 15 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione dei Soci da versarsi all'atto dell'ammissione dell'Associazione;
- b) dalle quote associative annuali determinate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari dei Soci Fondatori, Ordinari e Benemeriti, vincolati o meno a fini specifici;
- e) da compensi, contributi e rimborsi spese per tutte le tipologie di attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto, svolte in forma di lavori eseguiti o servizi prestati a favore di terzi e/o associati;
- f) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito, da Enti e da privati convenzionati e non;
- g) da compensi derivanti da contratti di prestazioni di servizi in genere;
- h) da sovvenzioni, donazioni, eredità o legati o lasciti o liberalità di terzi o di Associati, sia con espresso vincolo di destinazione, sia senza precisazione di destinazione.

Art. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

- L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale unitamente alla relazione sull'attività svolta e al rapporto del Revisore. Eventuali avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio finanziario, saranno destinati alle finalità e alle attività dell'Associazione.

Entro il quarto mese di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

TITOLO V: NORME FINALI E GENERALI

Art. 17 - SCIOGLIMENTO

- In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo, al netto di tutte le spese per le operazioni di liquidazione, deve essere devoluto a favore dell' ORATORIO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES, corrente in Torino, Via Maria Ausiliatrice n. 32, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. 1104 del 08/08/1942 Codice fiscale: 00514170018 - Partita IVA: 00514170018.

Se ciò non fosse possibile, il suo patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni o organizzazioni con finalità similari.

Art. 18 - REGOLAMENTI INTERNI

- Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con uno o più regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione. In particolare, tutto quanto concerne le attività accademiche svolte dall'Associazione o singoli settori di attività sarà normato nel dettaglio da appositi ordinamenti e regolamenti o simili, predisposti da commissioni all'uopo istituite dal Direttore Generale e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - CONTROVERSIE E CLAUSOLE ARBITRALI

- Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro l'Associazione, da o contro gli Organi dell'Associazione, da o contro i Liquidatori, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione da esperirsi presso il Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Torino.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato da esperirsi presso la Camera Arbitrale del Piemonte. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Arbitro unico nominato dal Consiglio della Camera Arbitrale del Piemonte. In tal caso, l'Arbitro unico deciderà sempre secondo diritto ed in via rituale.

Art. 20 - RINVIO

- Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Visto per l'inserzione

Torino li 13 marzo 2017

In originale firmati:

Enrico STASI

Mario QUIRICO, Notaio.

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 4712 del 20/03/2017

TTM Ufficio Territoriale di TORINO 3 - Entrate

Tributo Importo:

IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro

IMPOSTA DI BOLLO 156,00 Euro